

Comune di Saint-Pierre



Regolamento

per l'istituzione del registro
delle dichiarazioni anticipate di volontà
in materia di autodeterminazione

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento	3
Art. 2 – Definizione	3
Art. 3 – Iscrizione	3
Art. 4 – Modalità di tenuta del registro, informazione e modulistica	4
Art. 5 – Entrata in vigore	5

Art. 1

(Oggetto e finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento definisce le modalità per l'istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di volontà (DAV), volto a tutelare il diritto all'autodeterminazione della persona, a tutela della piena dignità dell'essere umano e al fine di promuovere il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana.

Art. 2

(Definizione)

1. Con l'espressione "dichiarazione anticipata di volontà", si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà, sottoscritto dalla persona, che indica i trattamenti terapeutici e gli interventi medici cui essere o non essere sottoposta in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante, o in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.

2. La persona che lo redige nomina due fiduciari che divengono, nel caso in cui essa diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, i soggetti chiamati a dare fedele espressione della volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

3. Nella dichiarazione anticipata di volontà la persona può descrivere le sue volontà anche per quanto riguarda il fine vita, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione o la tumulazione del proprio corpo.

Art. 3

(Iscrizione)

1. Il registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Saint-Pierre, maggiorenni ed in possesso delle proprie capacità di intendere e di volere e ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante istanza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di volontà.

2. Le iscrizioni nel registro avvengono sulla base di un'istanza-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, alla quale il dichiarante allega, in busta chiusa, il documento che raccoglie la dichiarazione anticipata di volontà relativa ai trattamenti di natura medica, nella quale il cittadino esprime la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o

lesione cerebrale irreversibile o invalidante, o in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.

3. Nella dichiarazione anticipata di volontà la persona può descrivere le sue volontà anche per quanto riguarda il fine vita, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione o la tumulazione del proprio corpo.

4. Le buste debitamente sigillate sono depositate e conservate presso l'ufficio servizi demografici del Comune di Saint-Pierre il quale, a richiesta degli interessati, rilascia copia dell'istanza-dichiarazione ricevuta dal cittadino con annotato il numero di iscrizione al registro.

5. Nella medesima istanza l'interessato dichiara di aver nominato due fiduciari, con lo specifico compito di informare gli organismi sanitari, l'autorità giudiziaria, se ricorre il caso, ed il Comune di Saint-Pierre, del verificarsi delle condizioni che rendono necessario utilizzare la dichiarazione anticipata di volontà.

6. Ciascun fiduciario che si trovi nella condizione di fare valere la dichiarazione, stante lo stato di salute del dichiarante, certificato dal medico curante, può richiedere la busta contenente la dichiarazione di volontà presentandosi direttamente all'ufficio servizi demografici del Comune di Saint-Pierre, che rilascerà apposita ricevuta; la busta può altresì essere consegnata o inviata all'autorità giudiziaria su esplicita richiesta, con conseguente annotazione dell'evento sul registro.

Art. 4

(Modalità di tenuta del registro, informazione e modulistica)

1. Il venire meno della residenza nel Comune di Saint-Pierre comporta la cancellazione dal registro e la distruzione della busta contenente la dichiarazione anticipata di volontà.

2. L'ufficio servizi demografici del Comune di Saint-Pierre cura la tenuta del registro su supporto informatico, secondo modalità e criteri determinati dal segretario comunale con apposite disposizioni operative.

3. L'istanza-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una dichiarazione anticipata di volontà, deve avere un numero progressivo ed essere annotata sul registro, nonché assunta al protocollo generale dell'ente; all'istanza-dichiarazione e alla busta allegata contenenti la dichiarazione anticipata di volontà, vengono attribuite lo stesso numero annotato sul registro: su quest'ultimo vengono altresì annotati i nominativi dei fiduciari.

4. Su richiesta scritta del dichiarante le dichiarazioni possono essere revocate in qualunque momento, ciò che comporta la restituzione della busta contenente la dichiarazione anticipata di volontà, con conseguente annotazione sul registro.

5. Il dichiarante può modificare la dichiarazione resa, mediante la consegna di altra dichiarazione in busta chiusa e la revoca della precedente, con le stesse modalità previste per l'iscrizione.

6. La revoca della dichiarazione non comporta nessun obbligo per l'ufficio servizi demografici del Comune di Saint-Pierre di comunicazione ai fiduciari; tale adempimento rimane a carico e a discrezione del dichiarante.

7. Il dipendente incaricato dell'ufficio servizi demografici del Comune di Saint-Pierre accettante l'istanza, non conosce il contenuto della dichiarazione anticipata di volontà depositato e conservato in busta chiusa, che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti della dichiarazione stessa.

8. Dell'attivazione del servizio e della relativa modulistica viene data ampia informazione e diffusione attraverso l'ufficio servizi demografici del Comune di Saint-Pierre e per mezzo di pubblicazione sul sito web istituzionale.

9. Le buste contenenti le dichiarazioni di volontà vengono distrutte ad avvenuta registrazione dell'atto di decesso del dichiarante ed ad avvenute esequie.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio online.

2. Il presente regolamento è, altresì, pubblicato nel sito internet del Comune di Saint-Pierre.